

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A**

**PESCHIERA DEL GARDA**

**N 719 DI PROT. CONTR. FIRMATO DIGITALMENTE IL 22/12/2025**

**CONTRATTO APPLICATIVO**

**RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA  
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE E MEDIA  
TENSIONE – LOTTO N.1 – CODICE GARA VAG25F6963 – CODICE  
CIG N. B6E48F6535 – CODICE CIG DERIVATO N. B948FB6464**

\*\*\*\*

**Tra le parti**

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, domiciliato per la carica presso la sede legale, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità "AGS"

**e**

**AGSM - AIM ENERGIA S.p.A.**, con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Verona al n. REA VR-298474, P.IVA e C.F. n. 02968430237, in persona del Legale Rappresentante sig. Fabio Canderolo in virtù dei poteri attribuiti in data 23.04.2025 e domiciliato per la carica presso la sede legale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "fornitore" o "appaltatore"; atto denominato

“Fornitore” o anche “Appaltatore”;

#### **PREMESSO CHE**

a) Viveracqua s.c.a r.l. svolge attività di Centrale di Committenza per conto delle proprie consorziate, tra le quali Azienda Gardesana Servizi S.p.A., in forza della convenzione sottoscritta tra le parti in data 03.08.2020;

b) in detta veste Viveracqua ha avviato, con delibera del Consiglio di amministrazione del 02.04.2025 una procedura aperta avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica;

c) alla procedura ha aderito, tra gli altri, anche Azienda Gardesana Servizi S.p.A. giusta delibera del Consiglio di amministrazione n. 19/3 del 22.04.2025;

d) all’esito dell’esperimento della procedura tra Viveracqua s.c. a r.l. ed il fornitore “AGSM- AIM ENERGIA S.p.A.” è stato sottoscritto in data 17.10.2025 un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di energia elettrica - lotto 1 - bassa e media tensione della durata di anni 3, decorrenti dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2028;

e) con la sottoscrizione del presente contratto applicativo Azienda Gardesana Servizi S.p.A. intende avvalersi dell’accordo di cui sopra e, per l’effetto, intende affidare al fornitore, AGSM - AIM Energia S.p.A. , che sottoscrive la fornitura di cui al punto precedente, nei limiti di cui all’accordo quadro;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate **si conviene e stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1 – PREMESSE**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il

disciplinare di gara e le norme tecniche, nonché l'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto applicativo.

2. Il responsabile del progetto in fase di esecuzione è l'ing. Carlo Alberto Voi; il direttore dell'esecuzione è l'ing. Giovanni Lepore.

## **Articolo 2 - OGGETTO**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto applicativo le parti intendono dare esecuzione all'accordo quadro nei termini e alle condizioni tutte espressamente stabilite nei documenti di gara, nell'accordo quadro e relativi allegati.

## **Articolo 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO E PREZZI CONTRATTUALI**

1. L'importo massimo stimato del contratto applicativo di cui al Lotto 1) bassa e media tensione ammonta ad euro € 11.125.540 oltre alla maggiorazione del 20% di € 2.225.108 per un totale complessivo di € 13.350.648 oltre IVA di legge.
2. Il fornitore "AGSM-AIM Energia S.p.A." effettuerà la fornitura di energia elettrica in bassa e media tensione di cui al lotto 1) a favore di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica della stessa, nelle quantità e per i punti di fornitura riportati nell'allegato al presente contratto. I consumi riportati sono indicativi e non impegnativi e potranno globalmente variare, in aumento o in diminuzione, del 20% su base annua, senza che il fornitore possa richiedere indennizzi di

sorta, variazioni della durata contrattuale e/o incrementi nei corrispettivi.

3. All'energia elettrica effettivamente prelevata nel corso di ciascun mese, saranno applicati i corrispettivi previsti nell'accordo quadro.
4. Con riferimento al prezzo di acquisto della componente energia ed alla sua determinazione ai sensi del punto precedente, il parametro  $\Omega_{\text{LOTTO1}}$  è pari a 1,82 €/MWh;
5.  $\Omega_{\text{LOTTO1}}$ , ossia il corrispettivo riconosciuto al fornitore a copertura dei costi di gestione del contratto, è fisso e immutabile per l'intera durata della fornitura ed è applicato sull'energia prelevata dalla rete dai singoli punti di prelievo ed alle relative perdite di rete; tale corrispettivo è espresso in €/MWh ed ha due cifre significative dopo la virgola.

#### **Articolo 4 – DURATA DEL CONTRATTO APPLICATIVO**

1. Il presente contratto applicativo ha una durata di mesi 36 (tre anni), decorrenti dal 01.01.2026 e fino al 31.12.2028.
2. Per quanto non previsto, si rinvia all'articolo 7 dell'accordo quadro.

#### **Articolo 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Ad integrazione di quanto indicato dall'articolo 9 dell'accordo quadro, si precisa che le fatture, alla data di emissione, saranno trasmesse attraverso il sistema di interscambio SDI relativo alla fatturazione elettronica. Il codice destinatario è 4PRR1AO.
2. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a

60 (sessanta) giorni "data fattura fine mese".

#### **Articolo 6 – CAUZIONE DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte ed ai sensi dell'art. 117, del d. Lgs. n. 36 del 2023, il fornitore ha costituito la seguente garanzia a titolo di cauzione definitiva:
  - società emittente REALE MUTUA – Agenzia 499 Gerenza Nord Est.
  - data di emissione 05/12/2025
  - n. polizza 2025/50/2731763
  - importo polizza pari ad euro 268.682
2. Tale garanzia, come previsto dall'articolo 15 dell'accordo quadro, copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal fornitore con il medesimo accordo ed i suoi allegati, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.
3. A.G.S. ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

#### **Articolo 7 – INFORMATIVA PRIVACY**

I dati personali comunicati nell'ambito della registrazione all'albo fornitori e delle procedure di affidamento sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (il "Regolamento") e dal d. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (il "Codice privacy"). Anche ai sensi del d. Lgs. 36/2023, la Centrale di Committenza e le singole Stazioni Appaltanti garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative a presidio della protezione dei dati personali e rendono disponibile nella homepage del portale acquisti di

Viveracqua l'informativa estesa sul trattamento dei dati personali (<https://viveracquaprocurement.bravosolution.com>). Le parti si impegnano sin da ora a porre in essere ogni ulteriore adempimento previsto dal Regolamento e dal Codice privacy in relazione alla natura del contratto oggetto della procedura di affidamento, tra cui, a titolo esemplificativo, provvedere, a norma dell'art. 28 del Regolamento, alla nomina a responsabile del trattamento dell'operatore economico. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del d. Lgs. 36/2023 l'operatore economico, anche per conto del proprio personale interessato (tra cui dipendenti, collaboratori, amministratori e soci), dichiara di aver ottenuto e trasmette alla Centrale di Committenza e alle singole Stazioni Appaltanti il consenso al trattamento dei dati personali tramite il fascicolo virtuale di cui all'art. 24 del d. Lgs. 36/2023, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, nonché per le altre finalità previste dal medesimo decreto. Inoltre, l'operatore economico si impegna a manlevare e tenere indenni la Centrale di Committenza e Azienda Gardesana Servizi S.p.A. da qualunque danno, pregiudizio, pretesa, richiesta di natura giudiziaria e non, dovesse essere arrecato o rivolta a seguito della falsità di quanto dichiarato nel presente articolo e/o del suo mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento, dal Codice Privacy e dall'ulteriore normativa applicabile al trattamento di dati personali.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a [ags@pec.ags.vr.it](mailto:ags@pec.ags.vr.it) o a [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

## **Articolo 8 - CLAUSOLA DI RISPETTO DEL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 231.**

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. nonché dei principi, norme e standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A. pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., nonché impegnandosi a:

- 1) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

#### **Articolo 09 – CONTROVERSIE**

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Verona.

## **Articolo 10 – CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente contratto applicativo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto applicativo si fa rinvio all'accordo quadro di cui alle premesse, i quali unitamente regolano tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

Fatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale, pertanto, ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima

La committente

**A.G.S. S.p.A.**

Il Direttore Generale

Ing. Carlo Alberto Voi

Il fornitore

**AGSM AIM S.p.A.**

Il Legale Rappresentante

Sig. Fabio Canderolo